



ORDINANZA N. 110/2024 DEL 29/08/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI PESCARA

XXIX EDIZIONE DELLA REGATA DEI GONFALONI

31 AGOSTO E 01 SETTEMBRE 2024

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla



sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. E-12947 del 31/07/2024 con cui la Spett.le "Associazione Il Maestrale" ha richiesto a questa Autorità l'elenco della documentazione necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della "XXIX Edizione della Regata dei Gonfaloni" prevista nelle giornate del 31 agosto e 01 settembre 2024;
- VISTA** la nota prot. n. U-13227 del 05/08/2024 con cui questi Uffici hanno comunicato gli adempimenti previsti dagli artt. 8, 9 e 18-bis del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio al fine dell'emissione da parte di questo Ente dei relativi provvedimenti autorizzativi per l'evento in oggetto;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. E-13607 del 12/08/2024 con cui il Sodalizio ha presentato formale istanza per la richiesta di svolgimento della predetta manifestazione, nonché ha prodotto parte della documentazione richiesta con la predetta nota n. U-13227 del 05/08/2024;
- VISTA** la nota prot. n. U-13643 del 13/08/2024 con cui questi Uffici hanno preso atto della documentazione trasmessa dalla Associazione istante, nonché hanno sollecitato la presentazione degli ulteriori adempimenti già richiesti;
- VISTA** ancora la nota prot. n. U-13643 del 13/08/2024 con cui questi Uffici hanno inoltrato la documentazione ricevuta dall'istante alla locale Capitaneria di Porto ed alla Divisione Safety-Security di questo Ente chiedendo di esprimere una valutazione preliminare al riguardo per i relativi aspetti di competenza;
- VISTA** la nota prot. n. U-13644 del 13/08/2024 con cui questo Ente ha trasmesso l'atto di accertamento del canone dovuto pagato dal sodalizio istante giusta quietanza del 09/08/2024 trasmessa con la suddetta nota prot. E-13607;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione Safety-Security di questo Ente, con comunicazione del 20/08/2024;
- VISTI** gli adempimenti prodotti con nota assunta al prot. n. E-13800 del 20/08/2024, nel particolare della relazione tecnica di Safety-Security con i relativi elaborati grafici aggiornati;
- VISTA** la nota prot. n. U-13928 del 21/08/2024 con cui questi Uffici hanno richiesto alla locale Capitaneria di Porto ed alla Divisione Safety-Security di questo Ente di esprimere le proprie valutazioni per i relativi aspetti di competenza in base alle integrazioni pervenute dal sodalizio istante, nonché è stata sollecitata all'istante la documentazione mancante;



- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. E-13962 del 22/08/2024;
- VISTI** gli ultimi adempimenti prodotti con comunicazioni assunte al prot. nn. E-14105 del 27/08/2024, E-14126 del 27/08/2024 e E-14200 del 28/08/2024, tra cui: la polizza fidejussoria n. 409992935 emessa dalla Società AXA Assicurazioni S.p.a. per un importo di € 5.000,00 (prot. E-14105); la polizza assicurativa RCT n. 411656683 emessa dalla Società AXA Assicurazioni S.p.a. (prot. E-14200) e della relativa quietanza di pagamento (prot. E-14126);
- VISTE** le ulteriori valutazioni espresse dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. E-14127 del 27/08/2024;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva della Scrivente Autorità per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;
- VISTI** gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;
- VISTI** gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizza marittima assentendo le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento sportivo denominato "XXIX Edizione della Regata dei Gonfaloni";
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nelle giornate del 31 agosto e 01 settembre 2024 avranno luogo nei pressi del varco di accesso all'ambito portuale di Pescara – Banchina Sud – le iniziative collegate alla manifestazione "XXIX Edizione della Regata dei Gonfaloni";



I referenti designati dall'organizzazione per la gestione delle emergenze sono:

Verzulli Fabrizio – Responsabile della manifestazione, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Il Maestrale": contattabile alla utenza indicata al n. 320/8676378.

Dell'Orletta Mauro – Responsabile della sicurezza, in qualità di responsabile del Corpo Volontari Protezioni Civile INFINITY di Pescara: contattabile alla utenza indicata n. 339/5801621.

AUTORIZZA

l'occupazione degli spazi a terra ubicati nel porto di Pescara – banchina sud, nei pressi del varco di accesso all'ambito portuale, come esemplificato nelle planimetrie allegate alla presente, nelle giornate dal 31 agosto e 01 settembre 2024 per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative collegate alla manifestazione "XXIX Regata dei Gonfaloni", previo rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza.

ORDINA

Art. 1

1. L'intera area richiesta per l'occupazione in banchina dovrà essere opportunamente recintata e segnalata;
2. Dovrà essere lasciato uno spazio di almeno 10 (dieci) metri sul retro del palco per permettere l'agevole passaggio di veicoli in entrambi i sensi di marcia. In detta area dovrà essere vietata la sosta di qualsivoglia veicolo e dovrà essere sgombera da occupazioni di qualsiasi tipo;
3. Dovrà essere prevista la presenza di un'ambulanza per tutta la durata della manifestazione sportiva e di intrattenimento serale;
4. Sul piazzale della banchina sud nei pressi del varco di accesso all'ambito portuale evidenziato nella allegata planimetria è vietata la sosta ed il transito dei veicoli nelle giornate del 31 agosto e 01 settembre 2024;
5. L'accesso contingentato all'area dell'evento dovrà essere presidiato ad esclusiva cura del personale dell'organizzazione;
6. L'organizzatore dovrà inviare all'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centrale e alla Capitaneria di Porto di Pescara la lista dei mezzi che dovranno accedere al porto almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio dell'evento in oggetto;
7. Nella suddetta area, la circolazione dei veicoli, nelle apposite aree destinate alla viabilità, è consentita esclusivamente ai mezzi degli organi pubblici, delle forze dell'ordine, ai mezzi destinati alle attività di soccorso, pronto intervento e gestione dell'emergenza, ai mezzi dei soggetti interessati alle attività di allestimento della manifestazione, ed ai veicoli privati i cui conducenti devono raggiungere i propri luoghi di lavoro quali: addetti dei servizi tecnico-nautici, organi di polizia e amministrativi operanti in porto, operatori privati operanti nell'area del porto, conducenti con disabilità motorie;
8. L'apposizione della segnaletica provvisoria di riferimento per i sopra citati divieti e limitazioni di natura temporanea rimane a carico dell'organizzatore, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dell'evento;



9. I mezzi deputati al servizio antincendio ed i mezzi di soccorso del presidio sanitario dovranno essere posizionati in modo da essere facilmente visibili ed individuabili dall'utenza in caso di necessità;
10. Nello specifico il personale dell'organizzazione dovrà curare una corretta distribuzione delle persone, al fine di evitare ogni situazione di blocco delle vie di accesso ai fini del rispetto del distanziamento interpersonale;
11. È fatto obbligo al soggetto organizzatore di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;
12. L'Autorità Marittima avrà la facoltà di valutare la possibilità di limitare e di interdire l'accesso ai mezzi qualora il loro numero arrechi intralcio alla viabilità ordinaria nelle aree del porto e comporti un rischio per l'attuazione delle procedure di sicurezza contenute nella presente Ordinanza.

Art. 2

L'occupazione demaniale di cui alla presente ordinanza è subordinata altresì all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

1. Durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizione, installazione e montaggio delle diverse strutture modulari oggetto della richiesta, deve essere adottata ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose ed inoltre devono essere osservate le disposizioni stabilite dal D,Lgs. n. 81/2008;
2. Le operazioni di cui sopra dovranno essere svolte – a cura del soggetto interessato – da personale adeguatamente formato affinché non vengano mai a crearsi interferenze con la pubblica circolazione viaria;
3. Rispetto delle procedure di accesso contenenti nel "Nuovo Regolamento Accessi porto di Pescara" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 118/2022 del 27/12/2022 di questa Autorità di Sistema Portuale;
4. Il richiedente dovrà assicurare per l'intero periodo di apertura al pubblico un servizio di vigilanza e controllo con personale qualificato che dovrà rendersi ben visibile ed identificabile, garantendo un congruo e proporzionato numero di addetti da adibire a servizio d'ordine a proprio carico;
5. L'organizzatore dovrà garantire e testare, prima dell'utilizzo, tutte le strutture modulari, e deve, altresì, verificare il corretto ed adeguato appoggio al suolo delle strutture prefabbricate che dovranno eventualmente essere installate seguendo i necessari accorgimenti della "buona tecnica impiantistica" per evitare lesioni, flessioni e/o cedimenti dovuti anche a particolari condizioni meteorologiche interessanti l'area demaniale marittima temporaneamente occupata;
6. Dovrà essere garantito un adeguato transennamento dell'area interessata dalla manifestazione, evitando promiscuità e/o interferenze con le limitrofe attività portuali;
7. Il suddetto personale dovrà rendersi opportunamente riconoscibile e facilmente identificabile dall'utenza mediante apposito vestiario recante la dicitura "security" o "staff" o "servizio



d'ordine", indossare indumenti ad alta visibilità e dovrà essere dotato di torce e/o dispositivi di segnalazione luminosa con un'autonomia di esercizio minima pari a 2 ore. Tali addetti avranno il compito di:

- garantire la fruibilità della viabilità portuale da parte dei mezzi che dovranno accedere alle aree adiacenti lo spazio riservato alla manifestazione e di operare un monitoraggio di particolari spazi dell'area portuale;
- effettuare il monitoraggio delle fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti, segnalando nei modi e nei tempi previsti dal piano di emergenza situazioni di potenziali pericoli;
- garantire la piena fruibilità delle vie di esodo e dei percorsi di accesso dei mezzi emergenza dedicati alla manifestazione;
- garantire il controllo ed il monitoraggio del lato mare, nonché nelle vicinanze al palco e alla tribuna;
- monitorare le modalità di ingresso alla manifestazione, al fine di controllare e tenere separati i flussi in ingresso e uscita dei partecipanti nonché la loro immissione nella sede stradale antistante;
- monitorare l'area prospiciente i punti di ristoro, al fine di garantire uno sviluppo ordinato di eventuali code.

8. Il responsabile del personale di sicurezza e/o il referente per le emergenze dovranno monitorare che le aree interessate dalla manifestazione non siano eccessivamente gremite e che non vengano impegnate, a causa dell'affollamento, aree previste per lo stazionamento del pubblico. In caso di afflusso di persone superiore alle previsioni di partecipazione all'evento, le figure di cui sopra dovranno comunicare agli addetti, presenti nei vari punti di accesso alla manifestazione, di avvisare gli avventori che, a causa delle condizioni di sovraffollamento, l'accesso all'area è momentaneamente sospeso. Qualora le condizioni di sovraffollamento dovessero a loro giudizio diventare eccessive malgrado l'avviso ai varchi, essi dovranno avvisare le Forze dell'Ordine per intervenire e vietare l'accesso all'area;
9. Al fine di risolvere eventuali problematiche che dovessero insorgere relativamente agli impianti elettrici, si prescrive l'obbligo di presenza di un tecnico abilitato all'intervento sui predetti impianti in caso di malfunzionamenti durante lo svolgimento della manifestazione;
10. Per una corretta fruibilità dei percorsi l'Organizzatore dovrà lasciare almeno 3 metri di spazio libero tra le varie installazioni ed attrezzature montate per la manifestazione;
11. Gli organizzatori dovranno provvedere all'adozione delle necessarie misure di sicurezza connesse alla natura degli eventi previsti dalla manifestazione, compreso un servizio antincendio commisurato alle esigenze. Nello specifico l'organizzazione ed il referente per le attività dovranno presidiare sin da principio le fasi di allestimento della manifestazione, incaricando apposito personale addetto all'esecuzione dei seguenti controlli preliminari all'inizio dell'evento:
 - rispondenza del posizionamento dei mezzi e delle strutture secondo quanto riportato nella relazione tecnica di sicurezza;
 - disponibilità nelle vicinanze del mezzo di estinzione incendi;
 - assenza di bombole di gas lasciate sotto i raggi del sole e/o non protette contro la caduta o facilmente raggiungibili da parte di estranei;



- assenza di depositi di liquidi combustibili (gasolio o benzina per alimentazione gruppi elettrogeni o similari) facilmente raggiungibili da parte di estranei e non protetti in caso di sversamenti;
- smaltimento di ogni tipologia di rifiuti solidi e liquidi nel rispetto delle normative di sicurezza ed ambientali in materia.

Le suddette condizioni dovranno, altresì, essere mantenute per tutta la durata della manifestazione.

12. Dovrà essere previsto un presidio medico mediante la presenza di almeno n. 1 ambulanza, ed apposito personale paramedico specializzato per tutta la durata della manifestazione, posizionata in un'area ben visibile e facilmente identificabile da parte dell'utenza;
13. Dovrà essere presente un sistema di comunicazione dotato di microfono, che il coordinatore dovrà sapere opportunamente utilizzare;
14. Il coordinatore della sicurezza dovrà poter avere accesso al predetto sistema di amplificazione presente nell'area della manifestazione, per poter comunicare, in caso di necessità, ogni notizia utile o azione da mettere in atto al fine della corretta gestione dell'emergenza. In caso di blackout elettrico sarà utilizzato un megafono;
15. Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, dovranno garantire un servizio continuato di pulizia delle aree interessate e dei servizi igienici messi a disposizione dei partecipanti e dovranno garantire il ripristino delle aree in uso, con particolare attenzione alla pulizia finale delle aree oggetto della presente Ordinanza.
16. Puntuale rispetto di ogni altra misura prevista nell'elaborato rubricato Relazione Safety e Security a firma del tecnico incaricato.

Art. 3

L'eventuale approntamento del servizio di fornitura di energia elettrica è interamente a carico degli organizzatori, i quali dovranno provvedere all'adozione delle necessarie misure di sicurezza connesse agli allacci, inclusi le misure di restrizione degli accessi ai non addetti ai lavori e gli interventi relativi alla manutenzione degli impianti.

Art. 4

L'organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità a qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio. L'organizzatore si assume tale obbligo con l'avvio dell'utilizzo dell'area per l'evento di cui trattasi fin dalla fase dell'allestimento e fino alla riduzione in pristino delle aree assentite.

L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni



momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza.

Il soggetto organizzatore s'impegna inoltre a garantire la messa in atto di tutte le attività di sicurezza necessarie ed in particolare di quelle previste nel proprio piano di emergenza Safety e Security.

Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di reperibilità per tutta la durata dell'evento, segnalando alla AdSP i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 29/08/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)